



09817-21

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da		CAMERA DI CONSIGLIO DEL 08/01/2021
Stefano Palla	- Presidente -	Sent. n. sez. 2/2021
Paolo Micheli	- Rel. Consigliere -	
Giuseppe De Marzo		R.G. N. 28460/2020
Matilde Brancaccio		
Giuseppe Riccardi		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto nell'interesse di

- (omissis) , nato a (omissis)
- (omissis) , nato a (omissis)

avverso l'ordinanza emessa il 26/06/2020 dal Tribunale di Siracusa

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;  
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;  
lette le conclusioni rassegnate per iscritto dal Pubblico Ministero, in persona del  
Sostituto Procuratore generale Dott. Luigi Giordano, che ha richiesto  
l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata

## RITENUTO IN FATTO

1. I comuni difensori di (omissis), con atto unico curato per entrambi gli assistiti, ricorrono avverso l'ordinanza indicata in epigrafe, recante il rigetto di una richiesta di riesame presentata - anche - nell'interesse dei suddetti e riguardante un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Siracusa. Il vincolo reale è stato disposto su somme di denaro che si assumono costituire il profitto di condotte di rilievo penale: per quanto di odierno interesse, il sequestro ha in particolare riguardato l'importo di 10.783.023,31 euro, ritenuto il profitto del reato di cui al capo A) della rubrica, rubricato ex art. 416 cod. pen.

I due odierni ricorrenti risultano sottoposti a indagini in relazione alla suddetta ipotesi di reato associativo ed a presunte condotte di rilievo penale ai sensi dell'art. 216 legge fall. (bancarotta fraudolenta patrimoniale), limitatamente al capo M); ad altri soggetti vengono contestualmente ascritte ulteriori fattispecie delittuose derivanti da presunte distrazioni, dalle quali si ritengono derivati specifici profitti. Ciò ha comportato il sequestro di somme determinate, per importi corrispondenti ai profitti *de quibus*, in ordine alle bancarotte *sub Q*), a carico di (omissis), *sub U*), nei confronti di (omissis), e *sub V*), a carico di (omissis); sequestro che, invece, non vi è stato relativamente all'addebito di cui al capo M).

Con l'odierno ricorso si rappresenta innanzi tutto che la cifra di 10.783.023,31 corrisponde «alla somma dei profitti dei singoli reati fine commessi da tutti gli indagati, indistintamente in capo a ciascuno degli indagati anche per l'intero» e che il sequestro risulta con chiarezza disposto in via diretta, non essendo prevista dall'ordinamento la possibilità di un sequestro strumentale a confisca per equivalente in ordine al delitto ex art. 416 cod. pen.; tuttavia, e proprio per la peculiare situazione appena evidenziata, non avrebbe potuto individuarsi un profitto potenzialmente confiscabile solo tenendo conto delle presunte utilità conseguite dall'associazione nel suo complesso (come la giurisprudenza ritiene consentito, ma solo laddove possa darsi corso ad un sequestro funzionale a confisca per equivalente).

Si legge nel ricorso, in proposito, che «nel caso che ci occupa, invece, trattandosi di sequestro in via diretta, può essere sequestrata solo la parte di profitto effettivamente conseguita dal singolo partecipe quale che sia il reato per cui si procede, quindi anche versandosi in ipotesi di reato associativo [...]. Il Tribunale del riesame ha ritenuto fondata la specifica censura, ma ha rigettato il gravame ritenendo che si trattasse esclusivamente di questione concernente le



modalità di esecuzione del sequestro, e pertanto di non essere competente a decidere in merito». Impostazione, questa, che secondo la difesa appare del tutto erronea, non cogliendo la distinzione funzionale tra l'ordinanza dispositiva del sequestro e l'esecuzione della stessa.

2. Le parti, in vista dell'odierna udienza, sono state ritualmente invitate a formulare le proprie conclusioni per atto scritto, in ragione delle speciali disposizioni normative correlate alla pandemia da Covid-19.

Il Procuratore generale in sede ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Siracusa, aderendo alla prospettazione dei difensori degli odierni ricorrenti, segnala nell'ordinanza impugnata che «legittimare la confisca in via diretta di somme di denaro di valore eccedente rispetto a quello concretamente conseguito dai singoli compartecipi, significherebbe tramutare surrettiziamente un sequestro diretto in un sequestro per equivalente e ciò nonostante la normativa attuale non consenta, proprio in riferimento al reato di cui all'art. 416 cod. pen., di procedere ad una successiva confisca di valore». Non di meno, lo stesso collegio di merito osserva che la questione riguarderebbe le "modalità esecutive del sequestro" e non l'in sé del provvedimento: fra l'altro, i membri del sodalizio criminoso potrebbero aver ripartito diversamente tra loro i profitti conseguenti ai reati fine di cui alla rubrica, tanto che sarebbe sempre possibile verificare in concreto se quanto sequestrato si palesi pertinente alle contestazioni.

Rilievo, quest'ultimo, che da un lato appare formulato come mera ipotesi, puramente allegata per la prima volta dal Tribunale del riesame e non indicata come effettivamente emergente dalle indagini; e che, dall'altro, sembra sconfessato dalla pacifica circostanza secondo cui (omissis) (omissis) risultano gli unici protagonisti della vicenda a non avere percepito profitti, neppure in relazione all'addebito di bancarotta che li riguarda (diversamente da quanto ipotizzato per altri indagati).

A questo punto, come correttamente fa rilevare il P.g. in sede nelle conclusioni rassegnate per iscritto, il problema da affrontare rimane innanzi tutto quello della possibilità che da un reato di associazione per delinquere possano derivare vantaggi economici tali da integrare un profitto confiscabile. La



giurisprudenza di questa Corte, in proposito, ha già affermato che «il reato di associazione per delinquere di cui all'art. 416 cod. pen. non genera autonomamente dai reati-fine vantaggi economici costituenti prodotto o profitto illecito immediatamente riconducibili al sodalizio criminale come tali suscettibili di confisca, in quanto il mero fatto di associarsi al fine della commissione di più delitti è di per sé improduttivo di ricchezze illecite» (Cass., Sez. I, n. 7860 del 20/01/2015, Meli, Rv 262758). Il principio richiamato, che appare in linea con alcuni approdi interpretativi già indicati sotto diversi profili dal massimo organo di nomofilachia (v. Cass., Sez. U. n. 25191 del 27/2/2014, Iavarazzo), risulta tuttavia contraddetto da una decisione perfettamente coeva, secondo cui «il delitto di associazione per delinquere può essere considerato in sé idoneo a generare profitto illecito - come tale suscettibile di confisca in via del tutto autonoma da quello conseguito dai reati-fine perpetrati in esecuzione del programma criminoso - con riferimento alle utilità percepite dagli associati per il contributo da essi prestato per assicurare il regolare funzionamento del sodalizio» (Cass., Sez. II, n. 6507 del 20/01/2015, Scoconi, Rv 262782: il caso riguardava un presunto sodalizio transnazionale, costituitosi con il programma di realizzare reati fiscali e di riciclaggio).

E, se la dimensione transnazionale della consorteria poteva comunque, nella fattispecie concreta da ultimo ricordata, consentire di ravvisare gli estremi per un sequestro strumentale a confisca per equivalente, l'indirizzo ora evidenziato risulta ribadito da altre pronunce su un piano generale; si è infatti precisato che «il profitto derivante dal delitto di associazione per delinquere è autonomo rispetto a quello prodotto dai reati fine ed è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme di questi ultimi, posto che l'istituzione della *societas sceleris* è funzionale alla ripartizione degli utili derivanti dalla realizzazione del programma criminoso» (Cass., Sez. III, n. 44912 del 07/04/2016, Bernasconi, Rv 268772), nonché, da ultimo, che «in tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto del reato di associazione per delinquere commesso nell'interesse o vantaggio dell'ente stesso ai sensi dell'art. 24-ter, comma 2, del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, confiscabile anche per equivalente ex art. 19 del medesimo d.lgs., è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati-fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui effettiva realizzazione è agevolata dall'organizzazione criminale» (Cass., Sez. III, n. 8785/2020 del 29/11/2019, Palmieri, Rv 278256: nella motivazione della pronuncia si chiarisce che, a prescindere dal fatto che i reati-fine producano di per sé vantaggi, ai fini della determinazione del profitto del reato associativo, occorre riferirsi al reato nel suo "complesso", concentrandosi sull'associazione, la quale manifesta una capacità produttiva di



profitto che oltrepassa quella del singolo reato-fine, con accresciuta potenzialità di vantaggio).

Deve non di meno convenirsi con l'impostazione del Procuratore generale, laddove segnala che «pur seguendo il secondo orientamento illustrato, e dunque ritenendo alla stregua degli arresti giurisprudenziali più recenti che il reato associativo generi un profitto confiscabile, nel caso di sequestro finalizzato alla confisca in via diretta del profitto generato da tale reato appare comunque necessario che il provvedimento determini non solo l'oggetto dello stesso (che, alla stregua della seconda tesi illustrata è costituito non solo dalle utilità economiche provocate dall'associazione per delinquere o non attribuibili a specifici reati-scopo, ma anche da quelle derivanti dai singoli reati-scopo accertati, evitando peraltro duplicazioni), ma anche l'entità del profitto effettivamente conseguito dal singolo partecipe al sodalizio. Per profitto del reato, come è noto, si intende il vantaggio di natura economica, ovvero il beneficio aggiunto di tipo patrimoniale di diretta derivazione causale dall'attività del reo [...]. Ai fini della confisca penale, in particolare, si richiede un rapporto di diretta derivazione causale (o, in termini diversi, di "pertinenzialità") del profitto dal reato. Il parametro della pertinenzialità, che è il primario criterio selettivo di ciò che può essere confiscato, pare presupporre (oppure all'accertamento della sussistenza di tale parametro segue) la verifica dell'effettivo conseguimento da parte del reo - nella specie, del singolo partecipe all'associazione criminale - di utilità economiche derivanti dal reato [...]. Più precisamente [...], nel caso di reato associativo o di concorso di persone nel reato, pare necessario delineare il seguente percorso operativo: - una volta determinato l'entità del profitto sequestrabile in vista della confisca, va accertato che detto profitto sia stato effettivamente conseguito; - è necessario, poi, verificare se il profitto possa essere sequestrato nella sua identità fisica o storica (o in quella che gli autori del reato gli hanno impresso procedendo alla sua immediata trasformazione) [...]; - solo qualora non sia possibile la confisca diretta, laddove la legge lo consenta (e non è il caso in esame), va disposta l'ablazione di beni di cui coloro che hanno commesso il reato vantano la titolarità in misura equivalente al valore del profitto del reato nella sua interezza considerato; - solo in questo ultimo caso il sequestro per equivalente, in ragione della natura sanzionatoria del provvedimento, non deve intervenire in proporzione all'entità del vantaggio economico individualmente ritratto, mentre l'eventuale riparto della successiva confisca tra i concorrenti medesimi costituisce fatto interno a questi ultimi. Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, dunque, deve contenere la dimostrazione non



solo del fatto che il reato abbia generato un profitto, ma anche la prova che il soggetto attinto abbia conseguito tale profitto o una parte di esso».

A tali rilievi, del tutto ineccepibili e da intendersi qui espressamente richiamati e condivisi, deve aggiungersi il rilievo che un conto è discutere di sequestro in via diretta, funzionale ad una confisca che mantenga la sua dimensione ontologica di misura di sicurezza e riguardi dunque l'intrinseca pericolosità del bene sottoposto a vincolo reale, altra cosa è un sequestro strumentale ad una confisca - come quella per equivalente - di natura sanzionatoria. Problema, questo, che non può che riguardare la verifica della sussistenza dei presupposti dell'atto, senza che possa assumere rilevanza eventuale in ragione delle presunte e differenti modalità esecutive dell'apprensione materiale della *res*.

*Ergo*, formulare semplicemente l'ipotesi che gli indagati - con particolare riferimento a coloro che risultano descritti come soggetti che non percepirono affatto profitti, neppure dai reati-fine che li riguardano - possano aver diviso in qualche modo gli utili delle attività illecite costituisce una mera allegazione: e, ancora una volta, coglie nel segno la censura del P.g. secondo cui «la decisione impugnata, in verità, pare ispirata dalla estensione alla confisca - misura di sicurezza dei principi elaborati in tema di confisca per equivalente secondo cui è legittimo il sequestro preventivo, funzionale alla confisca per equivalente, eseguito per l'intero importo del prezzo o profitto del reato nei confronti di un concorrente nel medesimo, nonostante le somme illecite siano state incamerate in tutto o in parte da altri co-indagati, salvo l'eventuale riparto tra i concorrenti medesimi, che costituisce fatto interno a questi ultimi, privo di alcun rilievo penale». Al contrario, nelle ipotesi di confisca - misura di sicurezza, «l'oggetto del sequestro in via diretta può essere costituito solo dalla parte di profitto effettivamente conseguita dal singolo indagato (nella specie, dal singolo partecipe all'associazione)», giacché «il concorso nel reato o la partecipazione ad un reato associativo non vale a mutare la natura e la finalità della confisca in via diretta, che è una misura di sicurezza destinata a colpire il profitto individuato nel patrimonio di colui che lo ha materialmente conseguito».

E' dunque erroneo ritenere che si ponga soltanto un problema di verifica delle modalità esecutive del sequestro, quando invece la ricerca deve incentrarsi sui presupposti fondanti il provvedimento; e sono gli stessi elementi evidenziati dai giudici di merito a far comprendere che, nel caso in esame, i presupposti di un sequestro strumentale a confisca diretta (la percezione di profitti da parte degli odierni ricorrenti) non sussistono. Non può che discenderne, in definitiva, l'adozione delle determinazioni in dispositivo, senza che residuino spazi per una nuova disamina da parte del Tribunale *a quo*.



L'annullamento senza rinvio dell'ordinanza, da intendersi ovviamente riferito all'unica statuizione impugnata dai ricorrenti (non anche ai sequestri delle somme partitamente indicate quanto alle ulteriori posizioni di (omissis) (omissis) , (omissis) ed (omissis) ), comporta la restituzione ad (omissis) di quanto sia stato sequestrato nelle rispettive disponibilità dei medesimi ai fini della ricostruzione del profitto da ricollegarsi alla contestazione *sub A*).

**P. Q. M.**

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato.


Ordina la restituzione della somma in sequestro agli aventi diritto.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso l'08/01/2021.

Il Consigliere estensore

Paolo Micheli



Il Presidente

Stefano Palla

